



# COMUNE PIGNATARO INTERAMNA

## PROVINCIA DI FROSINONE

C.F. – P.IVA 81003050606 – Via Roma, 6 – 03040 Pignataro Int.na (FR)  
Tel 0776.949012 – fax 0776.949306

sito web: [comune.pignatarointeramna.fr.it](http://comune.pignatarointeramna.fr.it)

pec: [comune.pignataroint.servizigenerali@certitec.it](mailto:comune.pignataroint.servizigenerali@certitec.it)

### SERVIZIO TECNICO

Nr. 179 del 19 Aprile 2022 del Registro Pubblicazioni Albo Pretorio Comunale.

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

Nr. 03 del 19 Aprile 2022.

Registro Generale Nr. 105 del 19 Aprile 2022.

**OGGETTO:** Provvedimento di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241, del 7 agosto 1990 e ss.mm. e ii. e art. 13 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, coordinato con la legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020.

- Progetto di manutenzione straordinaria leggera di riqualificazione energetica (L. 77/2020) dell'edificio residenziale censito catastalmente al Foglio n. 13, particella n. 760 sub-1 e contestuale accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica per le opere realizzate con P.d.C. n. 01/2012 del 13/01/2012, prot. n. 713 e alcune successivamente (pensiline).
- Ditta proprietaria: Cerrone Monica, Piazza Annunziata n. 1.

L'Anno 2022, il giorno 19 del mese di Aprile nel proprio Ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

- **RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **RICHIAMATO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio IV° n. 4/2020, prot. 5068 del 31/07/2020;
- **VISTO:**
  - Lo Statuto Comunale Vigente;
  - Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,

■ **PREMESSO che:**

- in data 23 dicembre 2021, prot. n. 8139 del 27 dicembre 2021, è stata presentata, dalla Sig.ra Cerrone Monica, residente in Piazza Annunziata n. 1, istanza avente per oggetto la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica per la realizzazione del progetto di manutenzione straordinaria leggera di riqualificazione energetica (L. 77/2020) e contestuale accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica per le opere realizzate con P.d.C. n. 01/2012 del 13/01/2012, prot. n. 713 e alcune successivamente (pensiline), dell'edificio residenziale di proprietà censito in catasto al Foglio n. 13, particella n. 760 sub-1;
- in data 16 febbraio 2022, prot. 991, è stata indetta Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm. e ii., per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo autorizzativo necessario alla realizzazione del progetto di cui sopra;
- alla Conferenza di Servizi, sono state invitate a partecipare le amministrazioni di seguito elencate per esprimersi sui pareri di propria competenza:
  - 1) Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina;
  - 2) Regione Lazio – Direzione Regionale per le politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone e Latina, Rieti e Viterbo;
  - 3) Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Vigilanza Urbanistico-Edilizia, Poteri Sostitutivi, Accertamenti di Compatibilità;
- alla Conferenza di Servizi sono pervenuti nei termini perentori, i seguenti pareri:
  - 1) Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Vigilanza Urbanistico-Edilizia, Poteri Sostitutivi, Accertamenti di Compatibilità, del 1° marzo 2022, acquisito al protocollo di questo Ente al n. 1332 del 2 marzo 2022, del quale si dà atto che è stato superato dalla nuova normativa inerente l'installazione dei pannelli fotovoltaici nei centri storici, dettata dal Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022, recante: *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”*, il quale, all'articolo 9, comma 1, recita: *“omissis.... l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,....omissis”*;
  - 2) Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, del 12 aprile 2022, acquisito al protocollo di questo Ente al n. 2230 del 14 aprile 2022, parere Favorevole con prescrizioni esecutive, quali:
    - *la tinteggiatura finale venga ad essere scelta nelle tonalità ricomprese nella gamma delle terre;*
    - *i pannelli fotovoltaici previsti da montare complanari ed integrati sulla falda est di copertura, siano del tipo non riflettenti;*
    - *il nuovo manto di copertura sia scelto in elementi in cotto, completato con opere di lattoneria in rame (gronde, converse e discendenti);*
    - *gli infissi esterni siano uniformati al contesto di prossimità;*

■ **CONSIDERATO** acquisito l'assenso senza condizioni della Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone e Latina, Rieti e Viterbo, che non si è espressa in merito e non ha presentato proprie determinazioni;

■ **RICHIAMATI:**

- l'art. 14-ter, comma 7 della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. che prevede: *“All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;*
- l'art. 14-quater della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. che prevede: *“1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l’amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies. 3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti. 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza;*

■ **RITENUTO** di poter pertanto assumere, ai sensi dei sopracitati articoli, la determinazione di conclusione del procedimento sulla base delle posizioni espresse in sede di conferenza dei servizi;

■ **VISTI** gli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii.

**D E T E R M I N A**

- 1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dichiarare, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 14-bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm. e ii., acquisiti in senso favorevole tutti i pareri delle Amministrazioni al fine del rilascio del titolo autorizzativo, ai sensi del D.P.R. n. 380/01, per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria leggera di riqualificazione energetica (L. 77/2020) dell’edificio residenziale censito in catasto al Foglio n. 13, particella n. 760 sub-1 e contestuale accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica per le opere realizzate con P.d.C. n. 01/2012 del 13/01/2012, prot. n. 713 e alcune successivamente (pensiline) – Ditta richiedente: Cerrone Monica, residente in Piazza Annunziata n. 1;

- 3) di dichiarare, per effetto del punto precedente, la **conclusione favorevole** della Conferenza di Servizi decisoria convocata dal Responsabile del S.U.E. con nota del 16 febbraio 2022, prot. 991, **con le seguenti prescrizioni:**
- *la tinteggiatura finale venga ad essere scelta nelle tonalità ricomprese nella gamma delle terre;*
  - *i pannelli fotovoltaici previsti da montare complanari ed integrati sulla falda est di copertura, siano del tipo non riflettenti;*
  - *il nuovo manto di copertura sia scelto in elementi in cotto, completato con opere di lattoneria in rame (gronde, converse e discendenti);*
  - *gli infissi esterni siano uniformati al contesto di prossimità;*
- 4) di allegare alla presente determinazione e di essa facente parte integrante, tutti i singoli pareri pervenuti alla Conferenza, nonché l'art. 9 del Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022, recante "*Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*";
- 5) che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, allegati alla presente determinazione e di essa facente parte integrante, decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- 6) di trasmettere la presente determinazione alle Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza di Servizi ed al soggetto nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

Contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione:

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.



Il Responsabile del Servizio  
Dott. Francesco Neri

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)) accessibile al pubblico in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, lì 19 Aprile 2022



Responsabile del Servizio  
Dott. Francesco Neri

dfc. tec

Tep



**REGIONE  
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA  
AREA VIGILANZA URBANISTICO-EDILIZIA, POTERI SOSTITUTIVI,  
ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA'

**Comune di Pignataro Interamna**  
comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

e, pc **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio**  
per le provincie di Frosinone e Latina  
mbac-sabap-lazio@mailcert.beniculturali.it

**Regione Lazio**  
**Direzione Generale**  
**Ufficio Rappresentante Unico e**  
**Ricostruzione,**  
**Conferenze di Servizi (GRDGUI)**  
SEDE.

**Direzione per le Politiche Abitative e la  
Pianificazione Territoriale, Paesistica e  
Urbanistica**

Direttore arch. Manuela Manetti

Area Urbanistica, Copianificazione e  
Programmazione Negoziata: Province di Frosinone,  
Latina, Rieti e Viterbo

SEDE

COMUNE DI  
PIGNATARO INTERAMNA

PROT. N. ....1332.....

Arr.il - 2 MAR. 2022

Risposto il.....  
con Protocollo.....

**OGGETTO: Comune di Pignataro Interamna (FR) - Convocazione conferenza dei servizi  
decisoria semplificata (asincrona) per progetto di manutenzione  
straordinaria leggera di riqualificazione energetica (L.77/2020) dell'edificio  
residenziale e contestuale accertamento di conformità urbanistica e  
compatibilità paesaggistica per le opere realizzate con P.d.C. n. 01/2012 del  
13/01/2012 prot. 713 e alcune successivamente (pensiline)  
Richiedente: Cerrone Monica  
COMUNICAZIONI**



REGIONE  
LAZIO

Con riferimento alla nota prot. 991 del 16/02/2022, acquisita in pari data con prot. 157324, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi in oggetto, si rappresenta che questa Direzione si è espressa in merito all'applicabilità dell'istituto della Conferenza dei Servizi agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ex art. 167 D. lgs. 42/2004 con nota prot. 659008 del 24/07/2020, indirizzata all'Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenza di Servizi che si allega alla presente.

Pertanto, nel rimandare alla nota allegata per i dettagli, si invita codesta Amministrazione a voler uniformarsi all'indirizzo regionale adottando i provvedimenti conseguenti.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

Arch. Giorgia Boca



AMM.

CONFERENZA DI SERVIZI

UFFICIO RAPPRESENTANTE UNICO E RICOSTRUZIONE

2022

16/02/2022

16/02/2022

16/02/2022



REGIONE  
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

AREA LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

Segretario Generale  
Ufficio Rappresentante Unico e  
Ricostruzione, Conferenze di servizi  
Dott. Luca Ferrara

E p.c.

Area Autorizzazioni paesaggistiche  
e accertamenti di compatibilità  
Arch. Ilaria Scarso

Area Urbanistica, copianificazione e  
programmazione negoziata: Provv. di Frosinone,  
Latina, Rieti e Viterbo  
Arch. Maria Luisa Salvatori

Area Urbanistica, copianificazione e  
programmazione negoziata: Roma Capitale e  
Città Metropolitana di Roma Capitale  
Arch. Gianni Gianfrancesco

Oggetto: Inapplicabilità dell'istituto della conferenza dei servizi agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ex art. 167 D. lgs. 42/2004.

Facendo seguito alla conversazione intercorsa a mezzo email del 22 luglio u.s., per quanto concerne l'inapplicabilità dell'istituto della Conferenza dei Servizi agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ex art. 167 D. lgs. 42/2004, si conferma quanto già espresso con nota prot.188082 del 29.03.2018 che si allega per memoria in copia.

Il Dirigente dell'Area  
Pierluigi Gazzani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

Il Direttore  
Manuela Manetti



Firmato digitalmente da MANUELA  
MANETTI  
C: IT  
O: Regione Lazio/80143490581



REGIONE  
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITÀ  
AREA "VIGILANZA URBANISTICO-EDILIZIA E CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO"

Prot.

GR/25/04

del

Ufficio Rappresentante Unico e  
Ricostruzione, Conferenze di Servizi  
SEDE

Comune di Formia  
Settore Assetto e Gestione del Territorio

**Oggetto: Conferenza dei servizi in merito alla istanza di permesso di costruire in sanatoria riguardante il complesso denominato "Castello di Gianola - Torre Foce" - loc. Gianola - istanza del sig. Gennaro Oréfice - Inapplicabilità dell'istituto della Conferenza dei servizi.**

Con riferimento alla conferenza di servizi in oggetto si fa presente quanto segue.

Il Comune di Formia con nota del 31 ottobre 2017, prot. 52086, ha ritenuto che l'accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere realizzate nel complesso "Castello di Gianola - Torre Foce" in località Gianola non potesse essere espresso in sede di conferenza dei servizi convocata per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria (accertamento di conformità), ma che lo dovesse essere con la procedura ordinaria.

Tuttavia, il medesimo Comune, contraddicendo la propria precedente posizione, ha convocato la conferenza di servizi per il 5 febbraio 2018 ed ha trasmesso il relativo verbale alla scrivente.

Nel merito, questa Direzione Regionale concorda con le argomentazioni espresse dal Comune con la prima nota del 31 ottobre 2017, ritenendo che il procedimento ordinario di cui all'art. 167, commi 4 e 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2004, n. 42, non possa essere sostituito dal ricorso alle conferenze di servizi di cui agli artt. 14ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241, per motivi sia di ordine sostanziale che procedurale.

Si ricorda, innanzitutto, che ai sensi dell'art. 181, comma 1-ter, del D. Lgs. 42/2004, l'accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere realizzate comporta l'estinzione del reato di cui al comma 1 dello stesso articolo ("Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380").

L'estinzione del reato consegue, pertanto, ad una valutazione autonoma di compatibilità, espressa dall'amministrazione competente alla tutela del vincolo, che deve essere preservata e che non può essere sostituita dal meccanismo decisionale collegiale previsto per la conferenza dei servizi, fondato "...sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti" (art. 14-ter, comma 7, l. 241/90).

In proposito, si ritiene che la compatibilità paesaggistica di un intervento già eseguito e l'effetto penalistico collegato non possano essere oggetto di condivisione collegiale stante la rilevanza costituzionale del bene "paesaggio" tanto più che l'intervento realizzato potrebbe risultare non ammissibile alla verifica di compatibilità non ricorrendone le condizioni previste dal comma 4 dell'art. 167. Ne deriva, di fatto, l'inapplicabilità della procedura di composizione del dissenso prevista dall'art. 14-quinquies.

Per quanto sopra, si ritiene che la valutazione di compatibilità paesaggistica ed il connesso effetto estintivo del reato debbano essere preservati in capo al soggetto qualificato in materia di paesaggio individuato dalla legge, con conseguente inapplicabilità - e comunque inutilità - della conferenza dei servizi. In caso contrario si otterrebbe il risultato paradossale di una minore tutela del vincolo proprio in caso di opere eseguite senza titolo.

Anche sotto il profilo della determinazione della sanzione pecuniaria emerge la specialità del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica che non può trovare spazio in sede di conferenza di servizi; infatti, alla valutazione positiva di compatibilità consegue la determinazione della sanzione pecuniaria



REGIONE  
LAZIO

dovuta dal trasgressore, equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la trasgressione (art. 167, comma 4). Tale somma va determinata previa perizia di stima, che appare difficilmente esperibile in sede di conferenza.

Inoltre, il rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica non può che conseguire alla prova dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria; e proprio in tal senso si esprime il Protocollo d'Intesa del 18 dicembre 2007 stipulato tra il Ministero e la Regione, che all'art. 4 ("Procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica"), comma 8, dispone: "A seguito dell'avvenuto pagamento della sanzione, la Regione emette il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica".

Pertanto, la subordinazione del rilascio del provvedimento sanante all'effettivo pagamento della sanzione, tipica degli istituti di sanatoria, è incompatibile con la disposizione dell'art. 14-quater della l. 24/90 ("Decisione della conferenza dei servizi"), secondo cui: "La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati".

Più in generale, si rileva che le disposizioni in materia di conferenze dei servizi appaiono orientate verso progetti di opere ancora da realizzare e non sembrano concepite in funzione della sanatoria a posteriori di quelle abusive; a conferma di ciò i riferimenti ai "progetti", agli "studi di fattibilità", alle "attività del privato subordinate ad atti di assenso" (art. 14) e alle "modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso" (art. 14-ter) diretti ad armonizzare il futuro intervento col contesto paesaggistico che per giurisprudenza costante non sono ipotizzabili nel caso di legittimazione *ex post* di opere già realizzate.

Fatte salve le prevalenti considerazioni di ordine procedurale sopra evidenziate, si rappresenta che comunque gli interventi riguardanti il "Castello di Gianola" non sembrano rientrare tra quelli ammissibili previsti dal comma 4 dell'art. 167, che richiede che non siano state realizzati nuovi volumi o superfici utili.

In conclusione, per i motivi di natura procedurale e sostanziale sopra espressi, questa Direzione Regionale ritiene che il provvedimento attestante la compatibilità paesaggistica di un intervento già realizzato non possa essere rilasciato in sede di conferenza di servizi ma debba essere espresso con autonomo provvedimento emesso a conclusione del procedimento ordinario.

Per le suddette ragioni si chiede all'Ufficio del Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi, di considerare l'inapplicabilità della conferenza dei servizi al caso in esame quale posizione unica della Regione e, di conseguenza, di non procedere alla nomina del Rappresentante Unico regionale.

Il Funzionario  
(dr. Gabriele Del Pinto)

Il Dirigente dell'Area  
Vigilanza Urbanistica-Edilizia  
e Contrasto all'Abusivismo  
(dr. Pierluigi Gazzani)

Il Dirigente dell'Area  
Legislativa e Conferenze  
di Servizi  
(dr.ssa Marina Ajello)

Il Direttore  
(Arch. Manuela Munetti)



## Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Frosinone e Latina

Latina piazza Angelo Celli 1  
sede di Roma: via Pompeo Magno 2  
sede di Cassino: via Cafari snc

Roma,

COMUNE DI  
PIGNATARO INTERAMNA

PROT. N. 2230

Arr. il 14 APR. 2022

Risposto il.....  
con Protocollo.....

Al Comune di Pignataro Interamna - Fr-  
Servizio Tecnico  
[comune.pignataroint.servizi generali@certipecc.it](mailto:comune.pignataroint.servizi generali@certipecc.it)  
Rif.to del 16.02.2022 - prot. n° 991

E, p.c. Alla Regione Lazio- Direzione Regionale per le  
Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale,  
Paesistica e Urbanistica -Area Urbanistica,  
Copianificazione e Programmazione Negoziata:  
Province di Frosinone e Latina, Rieti e Viterbo  
[copian.province@regione.lazio.legalmail.it](mailto:copian.province@regione.lazio.legalmail.it)  
Rif.to prot.n. 206262 del 02.03.2022

Alla Regione Lazio  
Segretario Generale  
Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione,  
Conferenze di Servizi  
[conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it](mailto:conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it)

Risposta a nota comunale del 16.02.2022 - prot.n. 991  
Ns prot. n° 1908-A del 17.02.2022

Oggetto: **PIGNATARO INTERAMNA (FR) - Piazza Annunziata n.1 (Foglio 13 part. 760 sub1).**  
**Progetto di manutenzione straordinaria leggera di riqualificazione energetica (L.77/2020) dell'edificio residenziale e contestuale accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica per le opere realizzate con P.d.C. n° n° 01/2012 del 13-01-2012 prot.n° 713 e alcune successivamente (pensiline)**  
*Conferenza dei servizi semplificata asincrona art. 14-bis L.241/90 e ss.mm. e ii. e art. 13 c.1 lett.a) L.120\_2020.*  
**Ditta Proprietaria : Cerrone Monica , Piazza Annunziata n.1 Pignataro Interamna (Fr)**

**Parere di conformità e compatibilità paesaggistica D.Lgs. 42 '04**

Questa Soprintendenza , con riferimento all'oggetto ed in riscontro alla nota comunale a margine richiamata , con la quale viene indetta la conferenza di servizi con la modalità ivi indicata ,

avendo rilevato che :

- 1- il fabbricato interessato dagli interventi , ricade in zona omogenea "A" nel P.R.G. vigente approvato con D.G.R. n° 1700 del 20.12.2002 (BURL n° 5 - S.O. n° 6 del 20-02-2003) e nell' insediamento urbano storico di cui all' art. 44 e art. 30 (Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto) delle N.T.A. del P.T.P.R. approvato con D.C.R. 21-04-2021 n°5 e pubblicata sul BURL del 10-06-2021 n° 56 - S.O. n° 2 , ex art. 43 P.T.P.R. adottato dal 14.02.2008 ;



- 2- il Responsabile del Servizio comunale ha accertato che sull'immobile ed area pertinenziale, non esistono gravami di usi civici e/o demanio collettivo, né vincoli di altra natura, ambiti non censiti nel catasto comunale degli incendi boschivi e non soggetti a vincolo di rimboschimento;
- 3- il Comune ha accertato che il fabbricato interessato, già esistente al 01.09.1967, è stato trasformato in forza di giusti e legittimi titoli urbanistici, fatta eccezione per le pensiline esterne, quali:
  - o D.I.A. prot. n° 5447 del 31-05-2006 per intervento di ristrutturazione edilizia;
  - o D.I.A. prot. n° 9165 del 24-06-2009 intesa come attività di proroga all'originario titolo;
  - o Proroga del 30-06-2010 prot. n° 7492;
  - o Variante con P.d.C. n° 01/2012 del 13-01-2012 prot. n° 713;
- 4- il Comune ha definito che le opere di progetto e di accertamento di compatibilità paesaggistica, sono ammissibili ai fini urbanistici e secondo la normativa di P.R.G. (art. 34 delle N.T.A.);
- 5- l'intervento di progetto riguarda opere di manutenzione straordinaria leggera di riqualificazione energetica (art. 3 c. 1 lett. b) del D.P.R. 380/01) di un edificio residenziale, per cui le nuove opere oggetto di autorizzazione paesaggistica semplificata, sono state inquadrate dal Comune nell'Allegato "B" - Punti B3 e B8 - D.P.R. 31/2017 e consistono in:
  - realizzazione di cappotto esterno completato con intonachino e tinteggiatura finale;
  - rifacimento manto di copertura;
  - sostituzione infissi esterni;
  - installazione di pannelli fotovoltaici di potenza di 6 Kwp complanari in copertura falda est (corredato di batteria di accumulo e stazione di ricarica), su edificio che non presenta caratteristiche storico-testimoniali di rilevanza;
- 6- la richiesta di conferenza di servizi comprende anche l'accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 c. 4 e 5 D.Lgs. 42/04) delle seguenti opere:
  - a) due piccole pensiline in legno esterne realizzate in assenza di titolo edilizio e paesaggistico (ml. 2,30 x 1,00);
  - b) intervento di ristrutturazione edilizia leggera, con parziale demolizione e ricostruzione in sito di porzione di manufatto in precarie condizioni statiche e manutentive, sostanzialmente eseguito nel rispetto delle caratteristiche plano volumetriche e tipologiche del corpo di fabbrica originario completato con il P.d.C. n° 01/2012 del 13-01-2012 prot. n° 713, e sull'edificio principale le opere consistono in un intervento di manutenzione straordinaria e mutamento d'uso di alcuni locali accessori ad abitazione.  
Il corpo di fabbrica interessato è ad unico livello con copertura a terrazzo praticabile, retrostante e aderente l'edificio principale a due livelli con copertura a tetto, non oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica;

**evidenziato che :**

- la riforma della conferenza di servizi decisoria cd. semplificata, realizzata con il D.Lgs. 127/2016, si impernia sulle pressanti esigenze di semplificazione procedimentale, per cui il modulo procedimentale di c.d.s. non esclude la possibilità di esprimere contestualmente sia l'assenso postumo sulle opere già realizzate e sia il rilascio del titolo abilitativo per quelle ancora da realizzarsi, non rilevando in tal senso alcun esplicito divieto nel modulo procedimentale di c.d.s.;



**questa Soprintendenza**

**esprime pertanto parere favorevole sulla conformità e compatibilità paesaggistica, purchè vengano rispettate le seguenti prescrizioni esecutive:**

- o la tinteggiatura finale venga ad essere scelta nelle tonalità ricomprese nella gamma delle terre;
- o i pannelli fotovoltaici previsti da montare complanari ed integrati sulla falda est di copertura, siano del tipo non riflettenti;
- o il nuovo manto di copertura sia scelto in elementi in cotto, completato con opere di lattoneria in rame (gronde, converse e discendenti);
- o gli infissi esterni siano uniformati al contesto di prossimità.

Il presente parere è di esclusiva competenza paesaggistica, fatti salvi i diritti di terzi.

Resta inteso che l'autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi a cura del Comune nell'ambito del procedimento di conferenza di servizi, non costituirà in nessun caso titolo di legittimazione di opere abusive eventualmente preesistenti sull'immobile interessato, per cui sarà cura del Comune di verificarne la sostanziale legittimità urbanistica allo stato di fatto trasmesso con gli elaborati grafici.


Tale parere non sostituisce autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullatenza e assensi di competenza di altre amministrazioni interessate.

Al presente parere devono intendersi allegati gli elaborati/documenti progettuali trasmessi con la vostra nota del 16.02.2022 - prot.n°991, in atti della Serivente al prot.n° 1908-A del 17.02.2022.

Confidando nel pieno recepimento di quanto sopra espresso, si rimane comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e delucidazione.


**IL FUZIONARIO ARCHITETTO**

Arch. Federica Vitarelli



**LA SOPRINTENDENTE**

Arch. Maria Grazia Filetici



I tecnici istruttori

F.T. Remo Tedesco

A.T. Geom. Mario Pirone





# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 1° marzo 2022

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

#### DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. 17.

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (22G00026) ..... Pag. 1

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2021, n. 243.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica. (22G00020) ..... Pag. 45

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero dell'università e della ricerca

#### DECRETO 30 dicembre 2021.

Costituzione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno, istituiti dalla legge n. 178/2020 e sostenuti dal Fondo sviluppo e coesione, ai sensi della deliberazione CIPESS n. 48/2021. (Decreto n. 1371/2021). (22A01335) ..... Pag. 50

#### Ministero della salute

#### DECRETO 30 dicembre 2021.

Ripartizione dell'incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale. (22A01344) ..... Pag. 54

## Art. 7.

*Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distortivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.

2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui al comma 1.

## Art. 8.

*Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia*

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 14-*sexies*, è inserito il seguente:

«14-*septies*. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-*bis*.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.»;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono inserite le seguenti: «Fino al 30 giugno 2022 la predetta commissione non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.»

## Capo II

## MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA ENERGETICA

## Art. 9.

*Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*

1. All'articolo 7-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.»

## Art. 10.

*Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto.

## Art. 11.

*Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola*

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «, purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.»